



CSA

Regioni Autonomie Locali
SEGRETERIA REGIONALE



IL REINTEGRO DEL PERSONALE DALLE UNIONI DEI COMUNI Tra sogno e realtà!!! Tra delirio e oggettività!!!

L'Unione dei Comuni per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni opera, di norma, con personale distaccato, comandato o trasferito da detti Enti.

(Attenzione: lo Statuto dell'Unione MONTANA APPENNINO PARMA EST prevede lo scioglimento dell'Unione e il recesso di uno o più Comuni aderenti e in entrambi i casi non sono chiari i criteri di destinazione delle risorse umane (artt. 3 e 4)).

Considerato che diversamente da quanto riportato nell'art. 7 c.3 e ss. della L.R. 21/2012 e s.m.i., l'obbligo di esercitare in forma associata le funzioni e servizi dei Comuni è previsto esclusivamente, come prevede la normativa statale prevalente, per i Comuni già appartenuti alla Comunità Montana con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 14 c. 28 D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010), l'integrità dell'Unione M.A.P.E. è fatta salva esclusivamente per le funzioni/servizi ed il relativo personale dei suddetti Comuni (art. 4 Statuto dell'Unione M.A.P.E.).

PER TUTTI GLI ALTRI LAVORATORI CHE DOVESSERO ACCETTARE IL TRASFERIMENTO IN QUALITA' DI DIPENDENTI DELL'UNIONE M.A.P.E. NON SUSTISSE ALCUNA GARANZIA DI REINTEGRO IN CASO DI SCIoglimento E/O RECESSO DALL'UNIONE ANCHE IN PRESENZA DI UNA CLAUSOLA ESPRESSA DI REINTEGRO PRESSO IL COMUNE DI ORIGINARIA PROVENIENZA.

Nei frequenti casi di scioglimento e recesso dei Comuni aderenti alle Unioni avvenuti in molte Regioni, si è già verificata in più casi l'apertura della procedura di disponibilità per il personale trasferito alle Unioni dichiarato in eccedenza al momento della riassunzione da parte dei Comuni precedentemente aderenti.

Occorre ricordare a tal fine che il trasferimento del personale all'Unione comporta, in caso di scioglimento o recesso, una nuova assunzione da parte del Comune sottoposto a precisi ed inderogabili vincoli di spesa del personale.

La sommatoria fra le spese di personale propria dei Comuni e la quota parte riferita all'Unione in mancanza di una drastica riduzione, ad esempio del numero, delle Posizioni Organizzative, comporta già un aumento di spese del personale in violazione dell'obbligo di contenimento delle spese di personale che implica già il divieto di assunzione e quindi di reintegro (*Sent. Corte dei Conti sez. contr. Lombardia n. 426/2012, Sent. Corte dei conti se. contr. Veneto n. 21/2013, L. 296/2006, L. 133/2008 s.m.i.*).

La forma di tutela minima e temporanea, per i lavoratori delle funzioni e servizi associati rimane dunque l'istituto del COMANDO all'Unione M.A.P.E. alle dipendenze del Comune di appartenenza.

Su dette argomentazioni si è pronunciato anche il Ministero dell'Interno, con parere del 31 luglio 2013, si esprime sul seguente quesito:



CSA

Regioni Autonomie Locali
SEGRETERIA REGIONALE



Recesso unilaterale dall'Unione [...], alla quale era stato trasferito il servizio di polizia municipale, con il conferimento di 3 unità di personale. A seguito di detto recesso è stato chiesto di conoscere se sussista l'obbligo, come previsto nell'atto di adesione all'unione, del reintegro delle predette tre unità di personale tenendo conto che una di queste ha chiesto ed ottenuto la mobilità volontaria presso altra Unione di comuni.

Con una nota un Comune ha rappresentato di aver disposto, con deliberazione del C.C. il recesso unilaterale dall'Unione in oggetto indicata, alla quale era stato trasferito il servizio di polizia municipale, con il conferimento di n. 3 unità di personale. A seguito di detto recesso è stato chiesto di conoscere se sussista l'obbligo, come previsto nell'atto di adesione all'unione, del reintegro delle predette tre unità di personale, tenuto conto che una di queste ha chiesto, ed ottenuto dall'Unione la mobilità volontaria presso un'altra Unione di Comuni e che il rispetto dei limiti di spesa del personale, imposti dal patto di stabilità interno, consentirebbe il reintegro di solo 2 unità di personale. Al riguardo, si fa presente che la problematica relativa al reintegro dei lavoratori, già dipendenti comunali, nell'organico dell'ente a seguito della reinternalizzazione di un servizio è stata più volte analizzata dalla giurisprudenza contabile. Invero, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 4/PAR/2012 del 3.2.2012, affrontando la questione con riferimento al personale di società in house ha affermato il principio secondo cui “l'ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari”. Tale orientamento è stato, peraltro, ribadito dalle stesse Sezioni Riunite con deliberazione n. 26 del 24.10.2012.

Tale principio di carattere generale deve essere, pertanto, applicato in tutti i casi di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, tra i quali possono ben annoverarsi le Unioni dei Comuni.

Stante quanto sopra, codesto Ente dovrà procedere al reintegro del proprio personale precedentemente conferito all'Unione rispettando il limite di spesa del personale previsto dalla vigente normativa, di cui all'art. 76 comma 7 della legge 133/2008 e s.m.i.

Noi ci siamo preoccupati di informarvi per una scelta consapevole.

CONTATTI CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI

www.csaemiliaromagna.it

☎ 0382/172.6036 📠 0382/172.1029 📞 340/5000717

info@csaemiliaromagna.it